



MATERA

VERBALE D'INCONTRO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L' anno 2021, il giorno 25 del mese di Febbraio in Matera, presso la sede E.B.A.T. Matera

Tra

- La **Coldiretti Matera** rappresentata dal Direttore Regionale Mattia Aldo e dal Presidente Provinciale Romano Gianfranco;
- La **Confagricoltura Matera** rappresentata dal Presidente Regionale Battifarano Francesco;
- La **Confederazione Italiana Agricoltori** rappresentata dal Presidente Provinciale Stasi Giuseppe e Calamello Giuseppe.

e

- La **FLAI-CGIL**, rappresentata dal Segretario Provinciale Andriulli Michele, Saponara Donata e Randò Simone;
- La **FAI-CISL**, rappresentata dal Segretario Regionale Vincenzo Cavallo, Dolce Alberto e Deluca Carmela;
- La **UILA-UIL**, rappresentata dal Segretario Regionale Nardiello Gerardo e dal Segretario Territoriale Arleo Vito.

Si è convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLE PARTI

Il CPL, come d' altronde il CCNL, è per definizione un accordo pattizio ed è, pertanto, patrimonio esclusivo di tutte le parti firmatarie.

Le norme stabilite dal presente contratto provinciale devono intendersi applicative e vincolanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori, e sono inderogabili per le organizzazioni stipulanti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti, di cui al presente CPL, o qualsiasi estensione pattuita ad altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso di ognuna delle parti medesime.

Ciascuna delle parti si impegna altresì a non negoziare altro CPL per le stesse attività.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti.

Il presente contratto si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell' art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:

1. aziende ortofrutticole;
2. aziende oleicole;
3. aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici di qualsiasi specie;
4. aziende di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
5. aziende vitivinicole;
6. aziende funghicole;
7. aziende casearie;
8. aziende tabacchicole;
9. aziende faunistico-venatorie;
10. aziende agrituristiche;
11. florovivaistiche;
12. aziende di servizi e ricerca in agricoltura;
13. apicoltura;
14. agricoltura sociale.

ART. 3 – OSSERVATORIO PROVINCIALE

Le funzioni dell' Osservatorio Provinciale confluiscono tra quelle del costituito E.B.A.T. della Provincia di Matera.

ART. 4 – ORGANISMO BILATERALE

L' Ente Bilaterale Agricolo Territoriale si occuperà di:

- incentivare il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto da leggi e contratti, garantendo le imprese e salvaguardando i diritti dei lavoratori anche attraverso la promozione e designazione delle figure dei RLST;
- effettuare il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere l' incontro tra la domanda e l' offerta al fine di favorire il lavoro agricolo trasparente e tracciabile nella legalità, volto a contrastare il fenomeno dell' intermediazione illecita di manodopera e dello sfruttamento del lavoro in applicazione della L. 199/16 per il contrasto al caporalato ;
- realizzare le attività utili all' inclusione ed all' inserimento nella società dei lavoratori migranti;
- promuovere lo sviluppo delle relazioni sindacali e dell' applicazione della contrattazione collettiva finalizzate alla valorizzazione di un' agricoltura di qualità, capace di una visione innovativa sia nei metodi che nei processi produttivi, in grado di esaltare la responsabilità etica delle imprese verso il lavoro e l' ambiente;
- riscuotere la contribuzione appositamente istituita dal C.P.L. per le attività dell' Ente;
- emanare bandi che mirino al sostegno economico e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli (interventi ad integrazione di malattia, infortuni e maternità).

Con specifico riferimento alle funzioni originariamente svolte dall' Osservatorio Provinciale, l' E.B.A.T. si occuperà di:

- esaminare ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola in presenza di rilevanti riduzioni dell' occupazione che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ovvero, a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", sollecitare le competenti istituzioni pubbliche ad attuare opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- analizzare l' andamento dell' occupazione dei lavoratori stranieri in ambito provinciale anche al fine di fornire indicazioni alle parti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- concordare, per l' occupazione femminile, azioni positive idonee: a superare le eventuali disparità, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l' effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l' esatta applicazione del contratti collettivi di lavoro.

L' E.B.A.T., inoltre, nell' esercizio delle funzioni proprie dell' Osservatorio Provinciale, è sede unica di interpretazione autentica del C.P.L.; all' Ente saranno indirizzati i quesiti circa la corretta interpretazione delle norme in esso contenuti e trasmessi esclusivamente a mezzo PEC. L' Ente, valutato il contenuto dell' istanza, trasmetterà entro 30 giorni dalla ricezione, la risposta al quesito.

ART. 5 - ASSISTENZA CONTRATTUALE

Allo scopo di far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di carattere contrattuali, le Organizzazioni firmatarie del presente CPL decidono unitariamente di confermare le quote sia a carico dei lavoratori sia a carico dei datori di lavoro.

Stabiliscono che la trattenuta da effettuare sarà dell'0.60% di cui: 0.35% a carico del datore di lavoro e 0.25% a carico del lavoratore.

La percentuale da trattenere sarà calcolata su ogni giornata di lavoro stabilita in paga globale di fatto. Si precisa che la quota relativa a carico dell' azienda insieme a quella del lavoratore, sarà versata direttamente all' INPS come da convenzione stipulata tra le parti e l' INPS di Matera.

ART. 6 – WELFARE PROVINCIALE

Aumento e qualificazione delle prestazioni integrative per i lavoratori agricoli.

Le parti firmatarie del CPL, al fine di rendere operativo il fondo, già denominato extra-*legem*, concordano che la trattenuta da effettuare sarà dell'0.60% di cui: 0.35% a carico del datore di lavoro e 0.25% a carico del lavoratore.

La percentuale da trattenere sarà calcolata su ogni giornata di lavoro stabilita in paga globale di fatto. Si precisa che la quota relativa a carico dell' azienda insieme a quella del lavoratore, sarà versata direttamente all' INPS come da convenzione stipulata tra le parti e l' INPS di Matera.

ART. 7 - IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Nell' ambito del rispetto delle norme sull' igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro le Parti convengono che le imprese agricole, o i conduttori delle stesse, garantiscano le misure minime di igiene.

Richiamando esplicitamente quanto previsto nel precedente CPL le Parti confermano quanto segue:

1. i costi per le visite mediche sono a carico del datore di lavoro;
2. si rinvia ad apposito accordo provinciale, da stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, la determinazione delle modalità di elezione degli R.L.S./R.L.S.T.;
3. le lavoratrici, nel periodo di gravidanza e puerperio, non devono essere adibite a lavori pesanti e nocivi e va loro garantita la possibilità di cambiare mansione nel rispetto dei divieti assoluti previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 8 - MANODOPERA EXTRA-COMUNITARIA

Lavoratori migranti: in considerazione del fatto che una rilevante percentuale degli addetti del settore è rappresentata da extracomunitari appartenenti a diverse etnie, che presentano tradizioni e momenti religiosi e familiari particolarmente partecipati, si ravvisa la necessità di promuovere azioni finalizzate a garantire una migliore integrazione. A tale scopo saranno avviati contatti con le Istituzioni locali ed il CSA di Matera.

Inoltre le parti concordano di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità Locali rispetto ai temi dell' accoglienza (problema abitativo, problemi scolastici dei figli), dell' alfabetizzazione e dell' inserimento lavorativo.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi per elaborare una proposta politico/operativa rispetto ai temi dell' immigrazione.

ART. 9 - TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Oltre a quanto previsto dall' art. 38 del CCNL, si concorda di riconoscere n. 2 giornate di permesso retribuito al padre lavoratore per: nascita del figlio, adozione internazionale o affidamento preadottivo di un minore. Le anzidette giornate dovranno essere fruite entro e non oltre sette giorni decorrenti dall' evento e dovranno essere richieste mediante esibizione del certificato di nascita, di adozione o di affidamento.

ART. 10 - LAVORI NOCIVI E PESANTI

Con riferimento a quanto previsto nel CPL e nei CCNL vigenti e alle disposizioni contenute nel D.lvo n. 81/2008, le parti concordano di riconoscere per i lavoratori adibiti a lavori nocivi una riduzione dell'orario giornaliero pari a 1,50 ore e per i lavoratori adibiti a lavori pesanti una maggiorazione del salario pari al 10%.


ART. 11 - ORARIO DI LAVORO

L' orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6,30 ore giornaliere.

L' orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni.

Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all' orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.

Una diversa distribuzione dell' orario di lavoro, anche in regime di flessibilità, sarà concordata a livello aziendale con le R.S.A. FLAI FAI UILA ove presenti, in mancanza con le Segreterie Territoriali.



ART. 12- INTERRUZIONI E RECUPERI PER OPERAI AGRICOLI O.T.D.

L' operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, nonché per ragioni di carattere tecnico e organizzativo, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l' operaio rimanga nell' azienda a sua disposizione.

ART. 13 - AUMENTO SALARIALE PROVINCIALE

Le parti concordano che a tutti i lavoratori O.T.D. e O.T.I. sarà riconosciuto un incremento salariale pari al 2,2% per tutti i profili professionali, a decorrere dal 01.05.2021.

ART. 14 - TRASPORTO E INDENNITA' DI PERCORSO

In riferimento al fenomeno consistente della mobilità dei lavoratori provenienti da altre regioni e che prestano la loro attività lavorativa nelle aziende della provincia di Matera, si stabilisce che per i lavoratori che utilizzeranno il trasporto pubblico per raggiungere il posto di lavoro verrà rimborsato, da parte dell' azienda, il costo dell' abbonamento riferito al periodo lavorativo. Nella eventualità che i lavoratori, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, dovessero utilizzare il proprio mezzo di trasporto, verrà riconosciuto un rimborso spese forfettario come dalle seguenti fasce chilometriche:

- da 31 a 60 km = € 5,00;
- da 61 a 90 km = € 8,00;
- oltre i 90 Km = € 10,00.

ART. 15 - TFR

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l' operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola secondo quanto previsto dall' art. 2120 del Codice Civile.

All' operaio a tempo determinato compete il TFR per l' effettivo lavoro ordinario svolto, pari all' 8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale.

Il TFR per i lavoratori deve essere erogato a fine rapporto di lavoro o trasferito ai Fondi di Previdenza Complementare come previsto dalla legislazione vigente.

ART. 16 - DIRITTI SINDACALI, RSU - RSA


Oltre a quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni di legge vigenti, le parti convengono di riconoscere, come permesso sindacale retribuito, 1 giorno al mese di lavoro a RSA o RSU O.T.D. o O.T.I. per le aziende che superano i 5 dipendenti.

ART. 17 - ASSEMBLEA SINDACALE IN AZIENDA

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell' ambito dell' azienda in cui prestano la loro opera fuori dell' orario di lavoro nonché durante l' orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.

Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.



5

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERAI AGRICOLI

Le parti premettono di riconoscere la necessità riscontrata ed ampiamente condivisa di consentire al dettato contrattuale la maggiore efficacia applicativa rispetto al territorio ed al contesto di riferimento, nonché la volontà di fornire alle qualifiche professionali ed alla relativa declaratoria maggiore chiarezza ed univocità interpretativa.

AREA 1

Declaratoria

Sono specializzati i lavoratori che, in virtù della acclarata esperienza e della significativa continuità lavorativa conseguite nel tempo, sono in possesso di titoli, specifiche competenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere per l'azienda i lavori più complessi e/o richiedenti specifica specializzazione. Rientrano, inoltre, in quest'area i lavoratori che conducono mezzi pesanti per il trasporto merci per i quali è previsto il conseguimento di uno specifico titolo di conduzione.

Essi sono così inquadrati:

- Livello 1SS (specializzati super);
- Livello 1OS (operai specializzati)

LIVELLO 1SS

Fecondatore artificiale – operatore riparatore di macchine agricole superiore a cv. 200 – fattore – squadratore – c.m.a. operatrici complesse – meccanico agricolo – casaro – addetto alle colture idroponiche in serra – innestatore provetto di colture alternative – potatore “artistico” di piante – vivaista. Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

LIVELLO 1OS

Mietitore a mano – giardiniere – autista di mezzi pesanti per il trasporto merci – magazziniere – spalatore – maniscalco – c.m.a. – potatore – operatori di macchine per la raccolta del prodotto – responsabile dell'irrigazione – innestatore – capocuoco nelle aziende agrituristiche. Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

AREA 2

Declaratoria

Sono inquadrati in questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi mediamente complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, ancorché non necessitanti di un periodo di pratica. Rientrano inoltre in questa area i lavoratori che conducono mezzi, ancorché per trasporto persone, per i quali è previsto il conseguimento di un titolo di conduzione, nonché i responsabili che sovrintendono ai lavori e che si occupano di trasferire i dati su supporti cartacei o informatizzati.

Essi sono così inquadrati:

- Livello 2QS (qualificati super);
- Livello 2OQ (operai qualificati)

LIVELLO 2QS

Selezionatore – sovrintendente alle operazioni di confezionamento – autista per il trasporto persone – cantiniere e frantoiano con responsabilità tecniche e delle operazioni – cuoco – pizzaiolo – caposquadra. Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

LIVELLO 2OQ

Addetto al trapianto degli ortaggi con responsabilità tecnica dell'operazione – addetto alla lavorazione delle uve – addetto alla custodia del bestiame – pastore – mungitore a macchina. Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

AREA 3

Declaratoria

Sono inquadrati in questa area i lavoratori capaci di eseguire compiti generici plurimi sulla base delle direttive ricevute, che effettuano operazioni massive e che non necessitano di autonomia di iniziativa.

Essi sono così inquadrati:

- Livello 3OC (operai comuni);
- Livello 3RC (addetti alla raccolta semplice)

LIVELLO 3OC

Addetto al carico e scarico – magazziniere – addetto alle pulizie – addetto alla custodia del bestiame – addetto emissione etichette – etichettatore – cameriere nelle aziende agrituristiche – tutti i lavoratori in grado di svolgere lavori generici non in possesso delle capacità richieste ai lavoratori qualificati e specializzati.

Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

LIVELLO 3RC

Addetti alla raccolta ed al confezionamento in campo – operaio polifunzionale addetto a molteplici mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali nell'ambito dello stesso periodo di assunzione.

Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERAI FLOROVIVAISTI

Gli operai florovivaisti sono inquadrati in tre aree professionali comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali. La classificazione degli operai florovivaisti è così stabilita:

AREA 1 - DECLARATORIA

Appartengono a quest' area i lavoratori in possesso di titolo o di conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi e richiedenti specifica specializzazione.

Livello 1SS – ex specializzato super.

Ibridatore – selezionatore: l' operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un' attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.

Conduttore – meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l' operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all' uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazione ordinaria delle suddette macchine, svolgendo un' attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).

Conduttore – meccanico di autotreni o autoarticolati: l' operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzione e riparazione ordinaria, effettuabile con le attrezzature messe a disposizione dall' azienda, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Aiutante di laboratorio: l' operaio che, con elevata competenza professionale acquisita, per pratica o per titolo, e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.

Potatore "artistico" di piante: l' operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica – figurativa di piante ornamentali o alberi di alto fusto.

Giardiniere: l' operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e le eventuali cure delle malattie della stessa, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nella esecuzione. Inoltre predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Livello 10S – ex specializzati.

Vivaisti - potatori innestatori o ibridatori - preparatori di miscele o composti per trattamenti anti-parassitari - conduttori patentati di autotreni, automezzi, trattori - conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado – meccanici – elettricisti – spedizionieri – costruttori di serre.

AREA 2 - DECLARATORIA

Appartengono a quest' area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Livello 2QS – ex qualificati super.

Addetti agli impianti termici – selezionatore di piante innestate. Per i lavoratori di quest' area, ai quali il datore conferisca l'incarico di Responsabile, sarà riconosciuta l' apposita indennità di cui al presente contratto.

Livello 2OQ – ex qualificati.

Sono compresi in questo livello tutti gli aiuti degli operai di cui alla posizione organizzativa 2QS.

AREA 3 - DECLARATORIA

Appartengono a quest' area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello 30C – ex comuni.

Addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- addetti ai lavori di manovalanza;
- addetti alla vendita al dettaglio;
- decoratori semplici;
- magazzinieri senza compiti etero direttivi;
- addetti al confezionamento e composizioni;
- addetti alla raccolta;
- cassieri;
- operatori/addetti di fattorie didattiche;
- altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

Vanno inquadrati inoltre, in quest' area, i lavoratori che svolgono attività nell' ambito delle aziende florovivaistiche fornitrici di piante a scopo agricolo.

ART. 20 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 01/01/2020, fino al 31/12/2022, e si intende tacitamente rinnovato qualora nessuna delle parti ne dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza naturale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La parte che avrà comunicato la disdetta dovrà comunicare alle controparti le sue proposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Coldiretti



Confagricoltura



Confederazione Italiana Agricoltori



Fai-Cisl



Uila-Uil



**TABELLA PAGA PER I LAVORATORI AGRICOLI TEMPO INDETERMINATO VALIDE PER LA PROVINCIA DI
MATERA IN VIGORE DAL 01/05/2021**

	1	2	3	4	5
QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA PROVINCIALE AL 30/04/2021	SALARIO CORRENTE INCREMENTATA 2,2% Rinnovo C.C.P.: DECORRENZA 01/05/2021	CONTRIBUTO C.A.U. A CARICO LAVORATORE 8,84% COL. 2	C.A.C. + EXTRA LEGEM A CARICO LAVORATORE 0,50% COL. 2	RETRIBUZIONE NETTA AL LAVORATORE
AREA 1 - LIVELLO 1SS (specializzato super)	1.465,249	1.497,484	132,378	7,487	1.357,619
AREA 1 - LIVELLO 1OS (operaio specializzato)	1.380,010	1.410,370	124,677	7,052	1.278,642
AREA 2 - LIVELLO 2QS (qualificato super)	1.330,235	1.359,500	120,180	6,798	1.232,523
AREA 2 - LIVELLO 2OQ (operaio qualificato)	1.251,217	1.278,743	113,041	6,394	1.159,309
AREA 3 – LIVELLO 3OC (operai comuni)	970,922	992,283	87,718	4,961	899,603

NOTE

ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO: 6,30

LA TREDICESIMA MENSILITA' DEVE ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 15 DICEMBRE

LA QUATTORDICESIMA MENSILITA' ENTRO IL MESE DI LUGLIO

IL T.F.R. VA CALCOLATO SULLA INTERA RETRIBUZIONE ANNUA (N. 14 MENSILITA' DIVISO 13,!

F.A.I. CISL BASILICATA

Potenza: Via del Gallitello, 56

Matera: Via E. Majorana, 31/A



UIA
SEGRETERIA REGIONALE
Via F. Torraca, 92/A - 85100 POTENZA



**TABELLA PAGA PER I LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO VALIDE PER LA PROVINCIA DI MATERA IN VIGORE DAL
01/05/2021**

	1	3	4	5	6	7	8
QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA PROVINCIALE AL 30/04/2021 (GIORNALIERE)	PAGA BASE CONGLOBATA INCREMENTATA DEL 2,2% IN VIGORE DALLI 01.05.2021	3° ELEMENTO 30,44% (13°,14°,FERIE)	TOTALE LORDO	CONTRIBUTO C.A.U. A CARICO LAVORATORE 8,84% COL.5	C.A.C. + EXTRA LEGEM A CARICO LAVORATORE 0,50% COL. 5	RETRIBUZIONE NETTA AL LAVORATORE
AREA 1 - LIVELLO 1SS (specializzato super)	56,412	57,653	17,549	75,202	6,648	0,376	68,178
AREA 1 - LIVELLO 1OS (operaio specializzato)	53,130	54,298	16,528	70,827	6,261	0,354	64,212
AREA 2 - LIVELLO 2QS (qualificato super)	51,213	52,340	15,932	68,272	6,035	0,341	61,896
AREA 2 - LIVELLO 2OQ (operaio qualificato)	48,171	49,231	14,986	64,216	5,677	0,321	58,219
AREA 3 – LIVELLO 3OC (operai comuni)	37,380	38,202	11,629	49,831	4,405	0,249	45,177
AREA 3 – 3RC (addetti alla raccolta semplice)	32,648	33,367	10,157	43,523	3,847	0,218	39,458

NOTE

ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO: 6,30

AI SENSI DELL'ART. 55 C.C.N.L. AGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO SPETTA IL T.F.R. PARI AL 8,63% DELLA PAGA BASE CONGLOBATA COL. 2 DELLA TABELLA DA CALCOLARSI SULLE GIORNATE EFFETTUATE

F.A.I. CISL BASILICATA

Potenza: Via del Galitello, 56
Matera: Via E. Majorana, 31/A



**TABELLA PAGA PER I LAVORATORI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE PER LA PROVINCIA DI MATERA
IN VIGORE DAL 01/05/2021**

	1	3	4	5	6
QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA PROVINCIALE AL 30/04/2021	SALARIO CORRENTE INCREMENTATA DEL 2,2% rinnovo C:C:P: DECORRENZA 01/05/2021	CONTRIBUTO C.A.U. A CARICO LAVORATORE 8,84% COL. 2	C.A.C. + EXTRA LEGEM A CARICO LAVORATORE 0,50% COL. 2	RETRIBUZIONE NETTA AL LAVORATORE
AREA 1 - Livello 1SS (ex specializzato super)	1.538,506	1.572,353	138,996	7,862	1.425,495
AREA 1 - LIVELLO 1OS (ex specializzato)	1.449,027	1.480,905	130,912	7,405	1.342,589
AREA 2 - LIVELLO 2QS (ex qualificato super)	1.396,743	1.427,471	126,188	7,137	1.294,146
AREA 2 - 2OQ LIVELLO (ex qualificato)	1.313,779	1.342,682	118,693	6,713	1.217,276
AREA 3 - LIVELLO 3OC (ex comuni)	1.019,468	1.041,896	92,104	5,209	944,583

NOTE

ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO: 6,30

LA TREDICESIMA MENSILITA' DEVE ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 15 DICEMBRE

LA QUATTORDICESIMA MENSILITA' ENTRO IL MESE DI LUGLIO

IL T.F.R. VA CALCOLATO SULLA INTERA RETRIBUZIONE ANNUA (N. 14 MENSILITA' DIVISO 13,5)

F.A.I. CISL BASILICATA

Potenza: Via del Gatticchio, 56

Matera: Via E. Majorana, 31/A



SECRETARIA REGIONALE
 Via F. Torraca, 92/A - 85100 POTENZA



**TABELLA PAGA PER I LAVORATORI FLOROVIVAISTI A TEMPO DETERMINATO VALIDE PER LA PROVINCIA DI MATERA IN VIGORE DAL
01/05/2021**

	1	2	3	4	5	6	7
QUALIFICHE	PAGA BASE CONGLOBATA PROVINCIALE AL30/04/2021 (GIORNALIERE)	PAGA BASE CONGLOBATA INCREMENTATA DEL 2,20% RINNOVO c.c.p. DECORRENZA 01/05/2021	3° ELEMENTO 30,44% (13*,14*,FERIE)	TOTALE LORDO	CONTRIBUTO C.A.U. A CARICO LAVORATORE 8,84% COL.4	C.A.C. + EXTRA LEGEM A CARICO LAVORATORE 0,50% COL. 4	RETRIBUZIONE NETTA AL LAVORATORE
AREA 1 - Livello 1SS (ex specializzato super)	59,237	60,540	18,428	78,968	6,981	0,395	71,593
AREA 1 - LIVELLO 1OS (ex specializzato)	55,789	57,016	17,356	74,372	6,575	0,372	67,426
AREA 2 - LIVELLO 2QS (ex qualificato super)	52,825	53,987	16,434	70,421	6,225	0,352	63,843
AREA 2 - 2OQ LIVELLO (ex qualificato)	50,578	51,691	15,735	67,426	5,960	0,337	61,128
AREA 3 - LIVELLO 3OC (ex comuni)	39,249	40,112	12,210	52,322	4,625	0,262	47,435

NOTE

ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO: 6,30

AI SENSI DELL'ART. 55 C.C.N.L. AGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO SPETTA IL T.F.R. PARI AL 8,63% DELLA PAGA BASE CONGLOBATA COL. 3 DELLA TABELLA DA CALCOLARSI SULLE GIORNATE EFFETTUATE




UNIA
 SEGRETERIA REGIONALE
 Via F. Torraca, 92/A - 85100 POTENZA

F.A.I. CISL BASILICATA
 Potenza: Via del Gallitello, 56
 Matera: Via E. Majorana, 31/A

